

Statuto

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata LABORATORIO INTERDISCIPLINARE DI RICERCA BIOPsicOCIBERNETICA, nel prosieguo "IL LABORATORIO". L'Associazione ha sede in Via Santa Rita N. 4 – 40138 Bologna.

I Soci fondatori sono: Michele Dinicastro, Daniele Gullà, Giorgio Gagliardi, Enrico Marabini, Felice Masi, Paolo Presi.

Il Laboratorio è stato intitolato dall'attuale Consiglio Direttivo all'unanimità, nella seduta del 26/9/2010, al nome del suo ideatore dott. Enrico Marabini.

Art.2

L'Associazione si propone di promuovere e favorire in Italia e all'estero lo studio di fenomeni dipendenti da particolari "stati biopsichici", di fenomeni di "biorisonanza", di fenomeni di "interazione psi" e di fenomeni "transpersonali", nei quali, da sempre, l'essere umano è direttamente o indirettamente coinvolto. L'Associazione si propone, inoltre, di produrre conoscenza e chiarificazione utili al progresso dei vari processi anche sul piano dell'igiene mentale. Lo studio è realizzato nel rispetto di una concettualità interdisciplinare col supporto conoscitivo delle discipline delle Scienze della Natura e delle Scienze dell'Uomo. A tal fine, "IL LABORATORIO" si configura come Laboratorio Interdisciplinare di Ricerca Biopsicocibernetica.

Art. 3

L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, non può distribuire i dividendi durante la sua vita e destina tutte le risorse al perseguimento dei fini istituzionali. Si fa obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

Art. 4

Agli aderenti a questa struttura, siano essi persone singole, o anche Associazioni interessate alle problematiche inerenti ai su menzionati fenomeni, è data l'occasione di potere compiere gratuitamente, unitamente ad altri Soci de "IL LABORATORIO", ricerche scientifiche e anche studi teoretici.

Art. 5

Un aspetto particolare dell'attività de "IL LABORATORIO" è di realizzare anche un lavoro di "consulenza" per persone o per Istituzioni (Centri, Associazioni, Cenacoli, ecc.) soci de "IL LABORATORIO" stesso, ogni qualvolta sentissero la necessità di una ricerca mirata alla soluzione di loro problemi rientranti negli ambiti fenomenologici dianzi ricordati e per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei fini dell' Associazione. L'attività de "IL LABORATORIO" dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

"IL LABORATORIO" per il conseguimento degli scopi sociali in particolare può:

- a) organizzare riunioni, seminari, convegni, giornate di studio a livello nazionale e internazionale;

- b) istituire rapporti con Enti italiani e stranieri che perseguono analoghi fini;
- c) pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche svolte e dei progetti realizzati, nonché promuovere iniziative editoriali e informatiche collegate al suo scopo sociale;

ORGANIGRAMMA OPERATIVO

“IL LABORATORIO” presenta un organigramma operativo differenziato in due SEZIONI:

1. Sezione Teoretica
2. Sezione Ricerca

Il lavoro svolto dalle Sezioni si riferisce alla soluzione di specifici compiti:

- Sezione Teoretica

In questo ambito viene affrontato lo studio di specifici argomenti filosofico-scientifico-culturali (studi epistemologici, analisi metodologica della ricerca, riflessioni interpretative degli eventi, studi di antropologia culturale, studi di psicologia, conoscenze esoteriche e di teologia).

Tutto questo lavoro di studio è realizzato nell'assoluto rispetto di una concettualità interdisciplinare e col supporto conoscitivo delle discipline delle Scienze della Natura e delle Scienze dell'Uomo.

- Sezione di Ricerca

L'attività di questa Sezione è finalizzata:

- a) alla verifica dei fenomeni “biopsicocibernetici (BPC) dell'informazione” e dei fenomeni “BPC biopsicotranspersonali”;
- b) al controllo sperimentale dei fenomeni spontanei e provocati che dalla telepatia, dalla chiaroveggenza e dalla “interazione psi materica”, detti globalmente fenomeni d' “interazione psi strumentale”, si estendono ai fenomeni di “interazione psi strumentale auditivi e visivi”.

Le ricerche e gli studi sono condotti secondo prestabiliti "Protocolli di ricerca", nel rispetto di particolari metodologie e con l'uso di modernissime e sofisticate apparecchiature, utilizzate per la documentazione e l'analisi di specifici eventi acustici e di immagine, per il rilevamento di dati riferentesi alle caratteristiche fisiche dell'ambiente (rilevamenti geofisici, elettromagnetici ed astronomici) e al rilevamento di correlati neuropsicofisiologici dei soggetti. Tali ricerche e studi vengono conferiti o meno con delibera motivata da almeno 2/3 dei Membri del Consiglio Direttivo.

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente e Direttore Scientifico
- Segretario
- Tesoriere

Titolo II

I soci

Art. 7

Chi desidera diventare socio de "IL LABORATORIO" sia a nome proprio o come rappresentante di istituzioni giuridiche, deve fare domanda al Presidente de "IL LABORATORIO".

Per ottenere l'accettazione a socio, il richiedente deve essere maggiorenne.

I Soci de "IL LABORATORIO", sono rappresentati da:

a) Soci Fondatori: sono i rappresentanti e i gestori ufficiali de "IL LABORATORIO". Sono tenuti al pagamento delle quote sociali.

b) Soci Effettivi: sono persone fisiche o giuridiche in rappresentanza di Associazioni, Centri, Enti, che intendono contribuire alla realizzazione dei programmi scientifici de "IL LABORATORIO". Essi hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. I soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci Effettivi è subordinata al pagamento della quota sociale, deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Poiché la qualità di socio è personale, la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8

Le dimissioni dalla qualifica di Socio de "IL LABORATORIO".

Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata entro 60 giorni prima della chiusura dell'anno sociale. Un socio decade dalla sua qualifica per causa morte, oppure dopo un anno di morosità trascorsi due anni dall'eventuale sollecito o per grave comportamento su parere inappellabile dei membri del CD o per decisione del Collegio Arbitrale.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima della scadenza dell'anno in corso.

Art 9

Esclusione da socio

L'esclusione da socio è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del CD. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art. 10

L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a Bologna o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, (ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci). La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 12

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 13

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 14

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 15

I soci riuniti in Assemblea annuale o straordinaria possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, possono sciogliere l'Associazione e devolverne il patrimonio.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la maggioranza assoluta dei Soci.

Art. 16

Doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa.

Titolo IV

Consiglio Direttivo

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea secondo criteri di professionalità e di competenza, tra i soci effettivi che abbiano aderito al LABORATORIO ed in regola con i pagamenti della quota annuale.

Il ruolo di Consigliere è imprescindibile dai requisiti culturali e di studio patrimonio dei fondatori dell'Associazione. I Consiglieri devono assicurare la continuità di studio e di ricerca

secondo gli intenti dell'Associazione, in modo da portare avanti i fondamenti culturali e di arricchirli.

E' composto da un minimo di 5 membri e un massimo di 8; tra i suoi membri viene nominato il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione. Consiglieri sono i Soci fondatori dell' Associazione, se non dimissionari, e chi da essi sia cooptato. I Consiglieri restano in carica per tre anni ed il mandato è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti i due terzi dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione e il bilancio preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni,

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di adesione e, in prima istanza, sull'esclusione da Socio.

Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di Comitati Tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive, di studio o di ricerca.

Il Consiglio Direttivo può ammettere, in via permanente o caso per caso, alle proprie riunioni, senza diritto di voto, anche persone non appartenenti al Consiglio Direttivo, per acquisirne il parere o usufruire della loro consulenza.

Presidente

Art. 18

Il Presidente e' membro del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione verifica l'osservanza dello Statuto: e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente ha il compito di organizzare la gestione interna ed esterna de "IL LABORATORIO" e, laddove lo ritenesse necessario, l'attività dei Direttori della Sezione Teoretica e della Sezione di Ricerca e quella dei Responsabili di Settore. Il Presidente viene eletto a maggioranza.

Tra i membri del C.D. viene eletto un Vicepresidente dal C.D. stesso.

In caso di necessità o di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del C. D. sottoponendoli successivamente a ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente o da un Membro del C.D. nominato dai presenti.

Presidente e Vicepresidente restano in carica per tre anni; la carica è rinnovabile.

Direttore

Scientifico Art.19

Il Direttore Scientifico è il garante della corretta osservanza delle direttive di ricerca nell'ambito delle finalità dell'Associazione. A lui spetta il coordinamento della ricerca.

Tesoriere e Segretario

Art. 20

a) Il Tesoriere annualmente predispone un elenco degli associati, indicando per ciascuno il versamento della quota associativa.

b) Egli dovrà inoltre:

- i) ricevere i contributi economici in denaro dai soci e da altre fonti e depositarlo nella Associazione, nelle banche e/o Ufficio Postale indicate dal Consiglio Direttivo;
 - ii) effettuare i pagamenti per conto dell'Associazione soltanto su autorizzazione del Consiglio Direttivo;
 - iii) registrare tutte le entrate e le uscite dell'Associazione;
 - iv) tenere contabilità, effettuare le relative verifiche, controllare la tenuta dei libri contabili
 - v) preparare, rapporti finanziari periodici e sottoporli al Consiglio Direttivo ;
 - vi) predisporre dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile
 - vii) dare collaborazione ed assistenza al Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo entro i termini del presente Statuto.
- c) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta e la custodia del libro verbali delle assemblee, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione. d) L'Associazione tiene i registri contabili previsti dalla normativa fiscale che si rendano necessari per la propria attività
- Tesoriere e Segretario restano in carica per tre anni; le cariche sono rinnovabili.

Patrimonio

Art. 21

- a) Le risorse economiche dell'organizzazione, che saranno adeguate alla realizzazione degli scopi, sono costituite da:
- i) contributi e quote associative;
 - ii) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
 - iii) contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - iv) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
- b) Le somme versate per la quota annuale all'Associazione e le eventuali donazioni rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 22

- a) Il rendiconto economico - finanziario dell' Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 del mese di dicembre di ogni anno.
- b) Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il primo marzo di ciascuno anno e approvato dall'Assemblea generale ordinaria entro marzo con le maggioranze previste dal presente Statuto; va in seguito depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e può essere consultato da ogni associato.
- c) Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- d) Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Avanzi di gestione

Art. 23

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che, per legge Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione» delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Art. 24

- a) In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
- b) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali Art. 25

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni del libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché le norme di cui al D. Lgs. 4.12.1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni in materia.

Collegio Arbitrale

Art. 26

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra il Consiglio Direttivo o tra i Soci, deve essere ricondotta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza modalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

- a) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- b) Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale di Bologna.

Regolamento

Art. 27

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per programmare le iniziative e la gestione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha facoltà di approvare un apposito regolamento.

Il presente Statuto è stato approvato il 22/12/01 ed aggiornato in occasione dell'Assemblea dei Soci del 1/12/06, del 1/12/07 e dell'Assemblea del C.D. del 22/5/2011.